

CONVENZIONE

disciplinante l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente la realizzazione del progetto europeo NISO – Programma FRAC

In esecuzione della determinazione dirigenziale R.U., per le motivazioni in essa riportate e in relazione alle funzioni del Dipartimento IX “Servizi Sociali” relative alla realizzazione del progetto NISO – programma FRAC, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea, presso la sede della Provincia di Roma, in data, viene sottoscritta la presente convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia di Roma e la D.ssa Ursula Bonetti, nata a, il, C.F., in seguito denominata “la collaboratrice”, ai sensi dell’art. 32, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge 248 del 4 agosto 2006 e delle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile in quanto compatibili con la natura del presente incarico.

Art. 1

La collaboratrice con il presente atto assume l’incarico, senza vincolo di subordinazione, di collaborazione coordinata e continuativa quale “Media Expert e Dissemination Manager” per la realizzazione del programma di lavoro consistente nelle diffusione e disseminazione dei risultati, delle iniziative e degli eventi di progetto e nelle attività di networking internazionale, da realizzarsi da parte della Provincia di Roma in collaborazione con il partenariato internazionale, al fine di garantire l’ottimale raggiungimento degli obiettivi del progetto NISO, approvato con Deliberazione di Giunta n. 9/2 del 16/02/2011.

In particolare la collaboratrice dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Contribuire all’elaborazione e allo sviluppo del piano di comunicazione, dei materiali e degli strumenti di comunicazione del progetto NISO, in collaborazione con gli altri partner di progetto;
- Contribuire al coordinamento delle attività di comunicazione e disseminazione della Provincia di Roma e dell’intero partenariato internazionale, compresi i rapporti con la stampa e lo sviluppo del sito del progetto NISO, sia per la parte di responsabilità della Provincia di Roma che per l’intero partenariato, alla disseminazione in modalità *face to face* e on-line;
- Supportare i partner italiani e l’intero partenariato nel dare visibilità alle attività progettuali svolte nelle scuole e nel comunicare efficacemente con il mondo studentesco;

- Diffondere gli strumenti di comunicazione realizzati dagli studenti in alcuni eventi pubblici selezionati;
- Supportare la progettazione e lo sviluppo di materiali informativi rivolti sia agli *stakeholders* del territorio provinciale che a quelli del partenariato nel suo complesso;
- Supportare il lavoro di disseminazione e *mainstreaming* rivolto agli attori istituzionali ed ai *policy makers* sia a livello locale che a livello internazionale;
- Supportare l'organizzazione e la promozione degli eventi nazionali e internazionali;
- Promuovere gli eventi, le iniziative e la conferenza finale di progetto;
- Assicurare che le attività di disseminazione e comunicazione raggiungano gli obiettivi progettuali.

Il progetto prevede il raggiungimento di risultati specifici per ognuna delle fasi di progetto, che risultano essere:

Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2012;

Fase 2: dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013.

Art. 2

La collaboratrice deve eseguire personalmente l'incarico assunto, sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento IX "Servizi Sociali" della Provincia di Roma.

Nell'assolvimento del proprio incarico, la collaboratrice, secondo gli indirizzi del Direttore del Dipartimento IX, dovrà riferire periodicamente al medesimo sulle iniziative intraprese, le attività svolte, come indicate all'art. 1, comma 2, e gli obiettivi raggiunti attraverso la produzione di relazioni scritte con le seguenti specifiche:

- **Fase 1:** Contribuire all'elaborazione e allo sviluppo del piano di comunicazione, dei materiali e degli strumenti di comunicazione del progetto NISO; contribuire al coordinamento delle attività di comunicazione e disseminazione della Provincia di Roma e dell'intero partenariato internazionale, compresi i rapporti con la stampa e lo sviluppo del sito del progetto NISO, supportare i partner italiani e l'intero partenariato nel dare visibilità alle attività progettuali svolte nelle scuole e nel comunicare efficacemente con il mondo studentesco; diffondere gli strumenti di comunicazione realizzati dagli studenti in alcuni eventi pubblici selezionati, contribuendo alla individuazione di tali eventi; supportare la progettazione e lo sviluppo di materiali informativi rivolti sia agli *stakeholders* del territorio provinciale che a quelli del partenariato nel suo complesso; supportare l'organizzazione degli eventi nazionali e internazionali; promuovere gli eventi e le iniziative di progetto in programma al 30/09/2012;

- **Fase 2:** contribuire al coordinamento delle attività di comunicazione e disseminazione della Provincia di Roma e dell'intero partenariato internazionale, compresi i rapporti con la stampa e lo sviluppo del sito del progetto NISO; diffondere gli strumenti di comunicazione realizzati dagli studenti in alcuni eventi pubblici selezionati, contribuendo alla individuazione di tali eventi; supportare il lavoro di disseminazione e *mainstreaming* rivolto agli attori istituzionali ed ai *policy makers* sia a livello locale che a livello internazionale; supportare l'organizzazione degli eventi nazionali e internazionali; promuovere gli eventi, le iniziative e la conferenza finale di progetto; assicurare che le attività di disseminazione e comunicazione raggiungano gli obiettivi progettuali.

Art. 3

La collaboratrice, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lei scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

La collaboratrice gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del progetto NISO – programma FRAC e della Provincia di Roma – Dipartimento IX, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali la collaboratrice dovrà attenersi.

Le parti concordano nell'escludere di instaurare, con il presente convenzione, un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

La collaboratrice si impegna, quando ritenuto necessario dal Direttore del Dipartimento IX, a prestare la propria attività nella sede del Dipartimento, in via di Villa Pamphili n. 100, 00152 – Roma.

Art. 5

La collaboratrice, nell'espletamento del presente incarico, non è tenuta all'osservanza di alcun particolare orario. Tuttavia, è tenuta ad assicurare il necessario raccordo in relazione al perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di continuità.

Art. 6

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito si concluderà il 31 gennaio 2013, data di conclusione del Progetto NISO, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Eventuali altre attività esercitate dall'incaricata devono, comunque, essere compatibili con il rapporto instaurato con la Provincia di Roma.

Art. 7

La Provincia di Roma erogherà alla collaboratrice un compenso stabilito nella misura forfettaria di €12.500,00, onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico della collaboratrice e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge, da erogare in due rate, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della presente convenzione, come di seguito indicato:

- Compenso lordo: €9.832,00;
- Contributo 2/3 INPS a carico dell'Amministrazione: €1.816,96;
- Contributo 2/3 INAIL a carico dell'Amministrazione: €15,32;
- IRAP 8/50 a carico dell'Amministrazione: €835,72;

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che la collaboratrice dovrà produrre.

I pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti attestati dal committente e saranno suddivisi in 2 rate corrispondenti alle 2 fasi progettuali. Il compenso indicato in tabella è onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge come di seguito specificato:

Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2012	€ 6.250,00
Fase 2: dal 1° ottobre al 31 gennaio 2013;	€ 6.250,00
TOTALE	€12.500,00

Il Direttore del Dipartimento IX dovrà accompagnare la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

Art. 8

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori, non vi sarà a carico della collaboratrice alcun vincolo di prestazione.

Nei casi in cui si verificano eventi quali, malattia, infortunio e maternità, si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- art. 2, comma 26, legge. n. 335/95, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separate presso l'INPS, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- d.lgs. n. 151/01 e decreto interministeriale 4/04/2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- art. 51, comma 1 legge 488 del 23/12/1999, che, ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;

- art.5 d.lgs. n. 38/2000 che, ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protraggano per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel convenzione, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile; in tal caso il committente può recedere dal convenzione.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del convenzione.

La collaboratrice dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 9

Alla collaboratrice è riconosciuta, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità, previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del convenzione stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa alla collaboratrice una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessata da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

Art. 10

Ove la collaboratrice non proceda all'espletamento dell'incarico a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'incaricato dovrà conformarsi agli indirizzi impartiti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale potrà recedere dalla convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 11

La Provincia di Roma può recedere dalla presente convenzione, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, sia in caso di inadempimento della collaboratrice, sia ove venga meno il rapporto fiduciario, tenendo indenne la collaboratrice delle spese e del lavoro eseguito.

La collaboratrice ha diritto di recedere per giusta causa, salvo restituzione delle somme a corrispettivo già percepite, con diritto di trattenere le somme occorrenti a rimborso delle spese

sostenute a titolo di compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente.

Il recesso della collaboratrice deve, comunque, essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione Provinciale.

Art. 12

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, la collaboratrice può svolgere le sue attività a favore di più committenti dandone comunicazione scritta al committente, il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

I prodotti realizzati nell'ambito del presente convenzione restano di esclusiva proprietà del committente.

La collaboratrice è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13

Il committente dichiara che i dati relativi alla collaboratrice saranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di convenzione o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

La collaboratrice, con l'apposizione della firma in calce alla presente convenzione, acconsente e autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

Art. 14

La collaboratrice dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamata a eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dalla medesima esercitata.

Art. 15

In caso di inadempimento trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una consegnata a mani proprie alla collaboratrice.

Roma lì

PROVINCIA DI ROMA

La collaboratrice

Il Direttore del Dipartimento IX - Servizi Sociali